

**Convenzione per l'obbligo di mantenimento art. 287 CC, diritto alle relazioni personali art. 273 CC e esercizio dell'autorità parentale congiunta art. 298a CC**

Fra le parti:

il padre: @, nato il @, domiciliato a @.

la madre: @, nata il @, domiciliata a @.

Il/la figlio/a: @, nato il @, riconosciuto/a dal padre come proprio figlio in data @.

si riconosce e si stipula:

1. I genitori @ (in seguito i genitori) esercitano in comune l'autorità parentale sul figlio.  
**In caso di scioglimento della comunione domestica** i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale ma la madre avrà la custodia sul figlio.
2. I genitori si occupano in comune dell'educazione del figlio e si accordano sulle decisioni della vita quotidiana. In particolare tutte le decisioni di importanza fondamentale - come ad esempio quelle concernenti eventuali cure mediche, la scolarizzazione e le scelte educative e professionali - vengono prese dai genitori insieme.  
**In caso di scioglimento della comunione domestica** le modalità e la partecipazione alla cura ed educazione del figlio saranno stabilite, tenuto conto della situazione oggettiva di ciascun genitore.
3. I genitori provvedono in comune al mantenimento del figlio; si accordano sulla ripartizione delle spese di mantenimento, tenuto conto della loro partecipazione alle sue cure ed educazione.
4. Per quanto concerne il diritto alle relazioni personali con il figlio, i genitori concordano un ampio diritto, senza particolari condizioni, trovandosi in situazione di convivenza.  
**In caso di scioglimento della comunione domestica** il diritto di visita è stabilito di comune accordo tra i genitori, avuto riguardo alle necessità del/la figlio/a. In caso di conflitto al padre è riconosciuto il seguente diritto di visita minimo:

il primo anno:

il sabato pomeriggio (2 ore) tutte le settimane presso il domicilio della madre o altro luogo idoneo;

il secondo anno:

il sabato dalle ore 09:00 alle ore 18:00 ogni due settimane, tutti i mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, Pasqua o Natale alternativamente dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

terzo e quarto anno d'età:

un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18:00 a domenica sera alle ore 18:00. Due settimane non consecutive di vacanza durante l'anno. Natale o Pasqua alternativamente dalle ore 09:00 alle ore 20:00 e il giorno di Ognissanti o il giorno di martedì di Carnevale alternativamente, tutti i mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

dal quinto anno d'età:

un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18:00 a domenica sera alle ore 18:00 e tutti i mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 oppure ogni 15 giorni pure sino al giovedì mattina sino all'inizio delle lezioni scolastiche durante la settimana che segue il fine settimana della figlia col padre. Una settimana a Carnevale alternativamente con una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana a Natale alternativamente con una a Pasqua e tre settimane in estate di cui due consecutive.

5. In caso di disaccordo insanabile relativo al diritto di visita o a questioni inerenti l'educazione, i genitori si impegnano a rivolgersi all'autorità competente.

Eventuali contestazioni circa le relazioni personali e la custodia sono risolte dall'Autorità Regionale di Protezione del Comune di domicilio dei figli.

6. Gli elementi di computo basati sui documenti prodotti agli atti sono:

- per il padre un reddito mensile netto per l'anno 201@ in corso di fr. @;
- per la madre un reddito imponibile complessivo per l'anno 201@ di fr. @

Non sono invece elencate le spese di ogni singolo genitore in quanto conviventi in unico nucleo familiare.

7. Nella situazione di convivenza il contributo può essere integrato nell'assunzione da parte del padre di tutti gli oneri di economia domestica e di mantenimento del/la figlio/a come locazione, alimenti, spese diverse, cassa malati eccetera, ossia non dev'essere direttamente versato.

**In caso di scioglimento dell'economia domestica** il padre si impegna a pagare alla madre, un contributo alimentare mensile per ogni figlio anticipato di

- fr. @ dalla nascita e fino al compimento del sesto anno di età;
- fr. @ dal sesto al compimento del dodicesimo anno di età;
- fr. @ dal dodicesimo al compimento del diciottesimo anno di età.

- 7.1 A partire da questo momento il padre continua a versare il contributo fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato riservati i contenuti degli art. 276 e 277 CC (tirocinio professionale, studi superiori, ecc.) ciò fino a che non si possa esigere il sostentamento autonomo dei figli con il proprio guadagno.

- 7.2 Gli assegni familiari sono percepiti da chi detiene la custodia del/la figlio/a in aggiunta all'alimento di cui sopra.

- 7.3 Il contributo alimentare deve essere versato e pervenire alla madre anticipatamente entro il 5 di ogni mese.

8. I genitori si impegnano inoltre entrambi in rapporto alle loro effettive possibilità finanziarie, al pagamento delle spese straordinarie causate dal/la figlio/a, segnatamente quelle derivanti da educazione speciale, malattia o infortunio, cure non sufficientemente coperte da assicurazione, ecc.

9. Il contributo alimentare viene adeguato annualmente al nuovo indice del costo della vita con effetto 1° gennaio 201@, ritenuto quale indice base quello del 1° novembre dell'anno precedente, arrotondato al franco superiore.

10. Per quanto concerne il cognome del/la figlio/a si richiama l'art. 270a relativo alla modifica del CC 21 giugno 2013 in vigore dal 1. luglio 2014 ossia:

<sup>1</sup> Se l'autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il cognome da nubile o da celibe. Se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.

<sup>2</sup> Se l'autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall'attribuzione dell'autorità parentale.

<sup>3</sup> Se l'autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre.

*<sup>4</sup>Le modifiche dell'attribuzione dell'autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.*

11. L' Autorità Regionale di Protezione rivedrà la presente convenzione qualora subentrassero mutazioni alle condizioni economiche.
12. La presente convenzione impegna le parti dopo essere stata approvata dall'Autorità Regionale di Protezione.
13. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. sono a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.

Luogo e data:

Il padre:

La madre:

\_\_\_\_\_

@

\_\_\_\_\_

@

### **Osservazioni**

*Rendiamo attenti i genitori che i contributi alimentari fissati rappresentano per il debitore un obbligo da eseguire mensilmente e in via anticipata (art. 285.3 CC). Quanto stabilito nel contratto dovrebbe essere eseguito spontaneamente in modo che il creditore alimentare disponga all'inizio del mese dei mezzi necessari per il suo sostentamento, rispettivamente del sostentamento della prole.*

*Allorquando l'obbligato non provvede al regolare versamento, il genitore affidatario può richiedere l'anticipo alimenti attraverso i Servizi sociali regionali.*

*Tuttavia segnaliamo che a contare dal 1.1.2005 detto contributo (intero o parziale) è limitato per un periodo di 60 mesi. Si rende pertanto necessario invitare i genitori a voler far capo a detto aiuto unicamente dopo aver intrapreso tutti i passi necessari per obbligare il genitore non affidatario a rispettare i propri impegni.*

*Visto quanto precede nel caso in cui si rendesse necessario l'ARP presterà, su richiesta dell'interessata/to la necessaria consulenza in applicazione dell'art. 131 CC.*

Approvato dall'Autorità Regionale di Protezione  
con ris. n. .... del .....

### **Per l'Autorità Regionale di Protezione**

Il Presidente:

La Segretaria:

C.p.c.:

alla madre, al padre, all'Autorità Regionale di Protezione